

Art. 11  
Tata familiare.

1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'attività di tata familiare, anche quando gestita in forma associata, è autonoma; essa è disciplinata da un contratto individuale stipulato tra la tata familiare e la famiglia del bambino e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

[...]